

IVA

Esclusi da Iva le sostituzioni e i richiami di prodotti difettosi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari



Esulano dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto oggettivo, le **sostituzioni dei prodotti difettosi**, e il richiamo degli stessi, in esecuzione di specifici obblighi contrattuali e senza la corresponsione di un corrispettivo, in quanto il prezzo (comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione) è già stato assoggettato ad Iva all'atto della precedente vendita.

È quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella [risposta ad istanza di interpello n. 304 del 24 aprile scorso](#), in cui si conferma altresì che se i beni sostituiti sono destinati in altro Paese Ue l'operazione **non configura una cessione intracomunitaria** e non sussiste nemmeno alcun obbligo ai fini Intrastat (circolare 13/E/1994).

Nell'istanza di interpello la società istante fa presente di aver proceduto alla vendita a clienti (privati e imprese, in quest'ultimo caso tramite *dealers*) di alcuni **impianti** incorporando nel prezzo di cessione eventuali prestazioni manutentive/sostitutive del prodotto rivelatosi difettoso/pericoloso.

Tra il 2011 ed il 2013 alcuni modelli di tali impianti hanno evidenziato l'esistenza di alcuni **difetti** strutturali da cui potevano derivare potenziali pericoli in capo all'utilizzatore-consumatore.

La società ha quindi promosso una **campagna di richiamo** dei prodotti con contestuale sostituzione degli impianti con nuovi beni dello stesso tipo e senza alcun esborso per il cliente.

L'Agenzia delle entrate, ha innanzitutto ricordato che, per configurarsi il **requisito oggettivo** ai fini Iva (di cui agli [articoli 2 e 3 D.P.R. 633/1972](#), rispettivamente riferito alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi), è necessaria la presenza di un **sinallagma contrattuale**, che nel caso di specie non è ravvisabile.

Già con la risoluzione 11.11.1975, n. 503563, il Ministero aveva chiarito che *«le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi **non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini dell'Iva**, nella considerazione che le stesse sono effettuate in esecuzione di **un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo** in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni»*.

Inoltre, anche nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il richiamo/sostituzione del bene siano avvenuti in un periodo successivo alla scadenza dell'obbligo di garanzia, la circolare 345753/1984 ha chiarito che **non sono da assoggettarsi le prestazioni** poste in essere in quanto dovute per precisi di obblighi normativi.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle entrate, **non rilevano ai fini Iva i richiami e le sostituzioni di beni**, sia entro i termini di garanzia che oltre gli stessi, in presenza delle seguenti condizioni:

- l'intervento deve avvenire in esecuzione di **specifici obblighi normativi** che impongono al produttore di sostituire il prodotto difettoso con uno idoneo e non pericoloso all'uso;
- nel prezzo di vendita del prodotto originario devono essere ricompresi gli **oneri e le spese inerenti le operazioni di sostituzione** a seguito delle descritte circostanze.

Nel caso di specie sono ravvisate le condizioni descritte, ragion per cui le cessioni sostitutive dei beni sono da considerarsi **fuori campo Iva**, tenendo altresì conto che la campagna di richiamo dei prodotti difettosi è stata eseguita in ottemperanza agli obblighi gravanti sui produttori ai sensi degli [articoli 104](#) e [107](#) del Codice del consumo di cui al D.Lgs. 204/2005.

L'Agenzia ha anche affrontato la questione della **distruzione dei beni ritirati dal produttore allo scopo di vincere la presunzione di cessione di cui all'[articolo 1 D.P.R. 441/1997](#)**, affermando che il valore di euro 10.000, quale limite fino al quale la distruzione dei beni può avvenire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve essere calcolato sulla base del **prezzo di acquisto riferito al costo dei beni distrutti** in ogni singola operazione di smaltimento, non trattandosi di un limite annuale.